

REGOLAMENTO (CE) N. 2728/2000 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2000

che apre in alcune regioni viticole della Germania la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando quanto segue

- (1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di decidere un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Il provvedimento può essere limitato a determinate categorie di vino e/o a determinate zone di produzione e può essere applicato ai vqprd su richiesta dello Stato membro interessato.
- (2) Con lettera del 2 novembre 2000, il governo tedesco ha chiesto di avviare una distillazione di crisi per i vini bianchi ottenuti da tutti i vitigni delle regioni viticole Mittelrhein, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe, Pfalz e Rheinhessen. La misura dovrebbe essere applicata anche ai vqprd bianchi di tutte queste regioni.
- (3) In dette regioni, la produzione di vino era inferiore ai 6 milioni di hl negli anni 1995-1997, ma ha raggiunto 7,07 milioni di hl nel 1998 e 8,02 milioni di hl nel 1999. In Germania il consumo di vini da parte delle famiglie mostra invece un declino della quota di mercato dei vini bianchi, dal 54 % nel 1995 al 47 % nel 1999, a vantaggio dei vini rossi, il cui consumo è coperto in gran parte da vini rossi importati. Le esportazioni di vini bianchi sono diminuite del 13 % dal 1993 al 1999.
- (4) Dal 1998, i prezzi dei vini bianchi in queste regioni hanno subito un calo significativo. Per i vini prodotti con vitigni Müller-Thurgau e Silvaner nelle regioni Rheinhessen, Pfalz e Nahe, il prezzo è sceso da 120-160 DEM/hl a circa 60 DEM/hl e per i vini prodotti con vitigni Riesling nella regione Mosel-Saar-Ruwer si è avuto un calo da 200-230 DEM/hl a 80 DEM/hl. Attualmente, i prezzi dei vini da tavola sono di circa 40 DEM/hl e quelli dei vini di qualità variano da 55 a 80 DEM/hl, a seconda del vitigno e della regione.
- (5) Nonostante i prezzi bassi, nel corso del 2000 non vi è stata un'evoluzione significativa del consumo di vini bianchi. Neppure le stime al ribasso del raccolto 2000 hanno portato ad un consolidamento dei prezzi. Le giacenze di vini bianchi in queste regioni raggiungono attualmente 7,5 milioni di hl, mentre un quantitativo di

circa 6 milioni di hl basta a garantire il regolare approvvigionamento del mercato.

- (6) I produttori di cui trattasi hanno partecipato alla distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999, che riguarda tuttavia soltanto i vini da tavola e pertanto tale disposizione non è interamente adeguata alle esigenze di dette regioni. Per ovviare ai gravi problemi di queste regioni viticole della Germania sembra dunque necessaria una misura di crisi.
- (7) Dato che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere in tali regioni viticole tedesche l'attuazione di una distillazione di crisi per un volume massimo di 1 milione di hl e per un periodo limitato al fine di aumentarne l'efficacia. Non è opportuno stabilire per ciascun produttore un quantitativo massimo da presentare alla distillazione, dato che le giacenze di vini possono variare sensibilmente da un produttore all'altro e dipendono più dai risultati delle vendite che dalla produzione annua di ciascuno di essi.
- (8) Il meccanismo da prevedere è quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2409/2000⁽⁴⁾. Oltre agli articoli di questo regolamento che fanno riferimento al provvedimento di distillazione previsto all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono applicabili altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare le disposizioni relative alla consegna dell'alcole all'organismo d'intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.
- (9) Occorre fissare il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che consenta di ovviare ai problemi permettendo ai produttori di beneficiare della possibilità offerta da questa misura. D'altro canto, non è opportuno stabilire tale prezzo ad un livello che ostacoli l'applicazione della misura di distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (10) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto alcole grezzo o alcole neutro, che deve essere obbligatoriamente consegnato all'organismo d'intervento per evitare turbative del mercato dell'alcole alimentare, rifornito principalmente dalla distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.⁽⁴⁾ GU L 278 del 31.10.2000, pag. 3.